



SENT. N. 41/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai
sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **24191** del registro di Segreteria, proposto da

C.S., nato a *omissis* il *omissis*, residente in

omissis, via *omissis*, c. f. *omissis*, in

proprio;

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CVCS;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO

DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Nella pubblica udienza del 16 aprile 2025, alla presenza del ricorrente, come
da verbale;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente ha richiesto, a fini peraltro non
ben precisati, il riconoscimento della causa di servizio per la propria infermità

	“<i>Cefalea tensiva</i>”, negatagli dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) con parere del 21/10/2024.	
	Il ricorrente, dopo il deposito del ricorso in Segreteria e il ricevimento della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, pur ritualmente avvertito in tal senso, non ha provveduto all’adempimento previsto dal comma 5-bis dell’art. 155 del Codice di giustizia contabile, omettendo di depositare le prove dell’avvenuta notificazione del ricorso alle controparti.	
	Il ricorso non risulta, pertanto, essere stato notificato alle amministrazioni interessate, che non si sono costituite in giudizio.	
	All’udienza del 16 aprile 2025, la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Dalla documentazione presente agli atti, si rileva l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da cui dipende il CVCS, e/o all’amministrazione controinteressata alla (peraltro non specificata) domanda pensionistica (allo stato, pertanto, solo presuntivamente tale) del ricorrente.	
	Preliminarmente a qualsivoglia possibile disamina (anche pregiudiziale) nel merito della domanda, la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni controinteressate determina, pertanto, il difetto dell’instaurazione del rapporto giuridico processuale e del contraddittorio.	
	Il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre infatti a formare un complesso atto unitario di introduzione del processo, in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. C. conti, Sez.	
	- pag. 2 di 5 -	

giur. Liguria, 8/3/2018 n. 104), in cui ciascuna parte è gravata degli oneri processuali propri (C. conti, SS.RR. 13/9/1995 n. 20/QM).

La giurisprudenza ha chiarito che la notificazione è inesistente, non solo quando sia totalmente omessa, ma altresì *“quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario”* (cfr. Cass. civile, Sez. II, n. 25350/2009).

Nei casi, come quello di specie, di giuridica (e materiale) inesistenza della notifica, non appare applicabile il disposto di cui all'art. 155, comma 8, del C.g.c., che consente al Giudice di disporre la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio, nei soli casi di nullità della medesima (cfr. C. conti, Sez. giur. Toscana, 22/6/2017 n. 187).

Significativa in tal senso è la previsione dell'ultimo capoverso del suddetto comma, in virtù del quale *“la rinnovazione impedisce ogni decadenza”*.

Ciò significa, evidentemente, che nelle ipotesi diverse da quella di nullità della notifica contemplata dalla norma, vale a dire innanzitutto nelle ipotesi di totale omissione e/o inesistenza della medesima, si produce la decadenza dal relativo diritto.

Nel caso di specie, pertanto, l'inesistenza dell'attività di notifica preclude la rinnovazione della stessa *iussu iudicis* ed impedisce la conseguente salvezza decadenziale, risultando insanabile (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, 16/11/2017 nn. 217-221; Sez. I App., n. 457/2018).

2. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile, trattandosi di vizio che impedisce la regolare prosecuzione del procedimento (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, n. 104/2018 e nn. 217-221/2017 cit.; sostanzialmente conformi, al di là del *nomen iuris* utilizzato, Corte dei conti, Sez. III App., n. 315/2015; idem, n. 644/2016; Sez. giur. Sicilia, n. 1111/2015; Sez. giur. Toscana, 21/5/2017 n. 216).

3. Attesa la pronuncia in rito e l'omesso espletamento di attività processuale di controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, né sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità delle cause previdenziali, posto dall'art. 10 della legge n. 533/1973.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
DICHIA il ricorso improcedibile.

NULLA per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 24/04/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente